

**COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO**

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI
ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
(tempo pieno - 36 ore settimanali)**

PERCIIP20220008

Prot.

Tra le parti:

- il Segretario Generale reggente, dott.ssa Anna Cattoi, nata a Trento il 25.06.1963, domiciliata per la funzione in Riva del Garda, piazza 3 Novembre n. 5, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta;
- la signora Minuti Giovanna, nata a _____ il _____, residente a _____ (____) in _____ – C.F. _____

si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Riva del Garda, rappresentato dal sopraccitato Segretario generale reggente, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Personale, adottata in data _____ n. _____ intende instaurare con la signora Minuti Giovanna un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno 36 ore settimanali.

Articolo 2

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha inizio il giorno **2 maggio 2022**.
Il dipendente viene assunto nella figura professionale di “**Assistente amministrativo-contabile**” - **Categoria C - livello base - 1^ Posizione retributiva**.

Articolo 3

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno con orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore. L'articolazione delle prestazioni di servizio è di tipo "orizzontale" su 5 giorni settimanali. Eventuali diverse articolazioni delle prestazioni di servizio, saranno disposte e comunicate dal Responsabile dell'Area di assegnazione, o da altra figura all'uopo delegata, senza modifica del presente contratto.

Articolo 4

La sede del lavoro è stabilita nel Comune di Riva del Garda, presso la sede del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro situata in Riva del Garda, via S. Nazario 82.
L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il personale anche fuori dalla sede di servizio sopra individuata secondo le modalità previste dal contratto collettivo vigente.

Articolo 5

Le mansioni affidate alla sunnominata saranno stabilite dal Responsabile della struttura, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui all'art. 2, così come delineati nella declaratoria di categoria prevista dall'Ordinamento Professionale dd. 20.04.2007 e ss.mm..

Articolo 6

Alla dipendente viene corrisposto il trattamento economico contrattualmente previsto - entro il giorno 27 di ogni mese - al lordo delle trattenute di legge, negli importi corrispondenti alla categoria C livello base – 1^a posizione retributiva, come di seguito specificato:

stipendio tabellare iniziale annuo	€ 14.268,00.=
assegno annuo lordo	€ 2.424,00.=
indennità integrativa speciale	€ 6.371,01.=
indennità vacanza contrattuale	€ 161,40.=

oltre alla tredicesima mensilità ed ad eventuali ulteriori indennità previste dagli accordi sindacali, proporzionato ai giorni di servizio.

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge.

All'atto della cessazione del rapporto d'impiego sarà corrisposto al dipendente il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 7

L'ammontare dello stipendio verrà adeguato in base alle variazioni che saranno apportate al trattamento economico iniziale dei dipendenti comunali a tempo indeterminato della categoria C livello base, a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per i dipendenti dei Comuni, con le decorrenze vevoli per gli stessi.

Articolo 8

L'Amministrazione comunale provvederà all'iscrizione del dipendente presso gli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9

A norma dall'articolo 26 del vigente C.C.P.L. sottoscritto in data 01.10.2018, il personale assunto a tempo indeterminato, inquadrato in categoria C, è soggetto a un periodo di prova della durata di mesi sei.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Le giornate in cui i dipendenti fruiscono di ferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio e in caso di maternità.

Per il computo dei giorni di assenza per malattia operano le esclusioni previste dall'art. 58, comma 4 (gravi patologie).

Entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso durante la prima metà del periodo di prova e con un preavviso di 10 giorni nel restante periodo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Articolo 10

Al dipendente spettano ferie retribuite nella misura prevista dall'articolo 47, del vigente CCPL sottoscritto il 01 ottobre 2018, da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.

Articolo 11

L'estinzione del rapporto di lavoro avviene per le cause previste dall'articolo 121 del Codice Enti locali approvato con L.R. n. 2/2018.

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso.

Per i dipendenti inquadrati nella categoria C, i termini sono fissati dall'articolo 73 del vigente CCPL

01 ottobre 2018, in mesi tre. In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà.

Articolo 12

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Autonomie locali – Area non dirigenziale, dall’Ordinamento Professionale e dalle Leggi in materia di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni nel tempo vigenti.

Articolo 13

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, alla normativa del Regolamento Organico e a quella contrattuale, nonché alle disposizioni del capo I - titolo II del libro V del Codice Civile e alle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, in quanto applicabili.

Articolo 14

Il dipendente è designato del trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’esercizio e nei limiti delle funzioni e delle mansioni svolte, come da documentazione consegnata unitamente alla sottoscrizione del contratto.

Articolo 15

Il dipendente dichiara di aver ricevuto copia del vigente codice di comportamento.
Il dipendente dichiara altresì di essere consapevole degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, che la dipendente che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 16

Il presente contratto è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Riva del Garda, _____

Riva del Garda, _____

LA DIPENDENTE
Giovanna Minuti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott.ssa Anna Cattoi

Allegati:

- incarico al trattamento dei dati personali;
- ricevuta dell’invito alla consultazione della documentazione indicata in elenco.

Il presente contratto viene sottoscritto in duplice originale. Uno di questi verrà archiviato nel fascicolo personale del dipendente e l’altro consegnato al lavoratore.

Copia informatica del presente contratto viene trasmessa inoltre al responsabile della struttura di assegnazione del dipendente interessato.

Firma per ricevuta di una copia originale del presente contratto:

IL DIPENDENTE
